



Deliberazione giunta regionale n. 222 del 05/07/2013

A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore: 1 - Programmazione

Oggetto:

Proposta di legge avente ad oggetto "Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che :

- a. con protocollo d'intesa sottoscritto in data 23.03.2012 tra la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli, il Compartimento della Polizia Stradale di Napoli, la Società ANAS, la CCIAA di Napoli, le organizzazioni professionali agricole Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri, il CONAI ed i Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casandrino, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marigliano, Melito di Napoli, Nola, Pomigliano d'Arco e Sant'Antimo, sono state disciplinate le attività di prevenzione, controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade, nonché di prevenzione e repressione allo smaltimento illegale ottenuto mediante roghi in luoghi pubblici e privati;
- b. allo scopo di estendere le attività di prevenzione, controllo e vigilanza per contrastare il fenomeno dei roghi, in data 17.10.2012 è stato sottoscritto il protocollo aggiuntivo avente ad oggetto *“Attività di prevenzione e vigilanza finalizzate ad evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, nonché ad impedire l'illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”*, tra la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, l'ARPAC Campania, le AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, i Comuni di Marano, Mugnano, Palma Campania, Qualiano, Roccarainola, Somma Vesuviana, Terzigno e Villaricca e le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L: 08.07.1986 n. 349: FAI, VAS, Guardie Ambientali d'Italia e Legambiente Campania, ratificato con delibera di Giunta Regionale n. 604 del 19.10.2012 e pubblicato sul BURC n. 68 del 29.10.2012;
- c. con decreto del Ministero degli Interni del 26.11.2012 il Vice Prefetto Donato Cafagna è stato nominato *“Incaricato per il fenomeno dei roghi dei rifiuti in Campania”* (di seguito l'Incaricato);

RILEVATO che:

- a. al fine di definire le strategie di intervento nonché coordinare e raccordare gli interventi programmati e quelli da mettere in atto per contrastare il fenomeno dei roghi, l'Incaricato ha costituito presso la Prefettura di Napoli una cabina di regia, a cui partecipa anche la Regione Campania;
- b. su impulso della cabina di regia, ARPAC ha predisposto le linee guida per i Comuni in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente e per gli interventi di dissuasione e prevenzione del fenomeno dei roghi tossici approvate con Delibera n. 355 del 29/4/2013, che rappresentano un utile strumento operativo per realizzare la rimozione tempestiva ed accurata dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, allo scopo di evitare che questi permangano su strade e aree pubbliche e private ovvero vengano incendiati, con seri rischi per la salute dei cittadini, per la tutela dell'ambiente e per la sicurezza della circolazione;
- c. presso la Prefettura di Napoli è stata predisposta una banca dati sui roghi tossici denominata *“Prometeo”* che si propone di misurare non solo la portata del fenomeno degli abbandoni e dei roghi ma anche l'efficacia degli interventi messi in campo per contrastarlo;
- d. per dare piena attuazione agli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione del protocollo d'intesa del 17.10.2012 e definire un quadro generale di azioni concrete, immediate, puntuali che diano risposte alle esigenze emerse durante gli incontri tenutisi sul territorio, l'Incaricato ha promosso la stipula di un *“Patto per la Terra dei Fuochi”*, con l'obiettivo di sradicare il fenomeno;
- e. lo schema di *“Patto per la Terra dei Fuochi”* è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 169/2013;

CONSIDERATO che:

- a. l'Assessorato all'Ambiente Regionale, d'intesa con l'Incaricato - Vice Prefetto Cafagna e con la collaborazione di comitati cittadini impegnati sulla tematica dei roghi e degli abbandoni, ha proceduto alla predisposizione di una bozza di proposta disegno di legge (allegata al presente atto) che, sulla base dei richiamati protocolli d'intesa e del patto, contiene misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti finalizzate ad una maggiore tutela della salute dei cittadini della Regione Campania e ad un'adeguata tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico;
- b. le misure previste nel richiamato disegno di legge riguardano, in particolare:
 - istituzione presso i Comuni del catasto delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti;
 - esclusione, decadenza e revoca da benefici, erogazioni e finanziamenti in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 255-261 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - disposizioni in materia edilizia;
 - censimento siti stoccaggio rifiuti;
 - raccolta, messa in sicurezza, prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto;
 - attività di sorveglianza ambientale volontaria;
 - limitazioni per industrie insalubri.
- c. con nota prot.n. 0452422 del 25/06/2013 la proposta di disegno di legge in argomento, unitamente alla relazione di accompagnamento, è stata trasmessa all'Ufficio Legislativo per l'acquisizione del parere di competenza che è stato acquisito al protocollo con n. 2013.0508236;
- d. con prot. n. 2013.0509709 è stato acquisito il parere dell'Ufficio competente per il visto di cui all'art. 25 della legge regionale n. 7/2012.

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della proposta di disegno di legge avente ad oggetto "Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti", che si allega al presente atto, unitamente alla relazione di accompagnamento, per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a. il D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito in legge 24.01.2011, n. 1;
- b. il protocollo d'intesa sottoscritto in data 23.03.2012;
- c. il protocollo d'intesa sottoscritto in data 17.10.2012;
- d. il decreto del Ministero degli Interni del 26.11.2012;
- e. la L.R. n. 28.3.2007, n. 4 e s.m.i.;
- f. la delibera CIPE 166/2007 di attuazione del QSN 2007-2013;
- g. la Direttiva 2001/42/CE;
- h. la Direttiva 2006/12/CE;
- i. la procedura di infrazione n. 2195/2007;
- j. il D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- k. la deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 29/10/2011;
- l. la deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 19/10/2012;
- m. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 127/2013;
- n. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 169/2013.

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la proposta di disegno di legge avente ad oggetto “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”, che si allega al presente atto, unitamente alle relazioni finanziaria e di accompagnamento, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di inviare il presente atto, con il relativo allegato, per l’esecuzione e la cura degli adempimenti consequenziali a:
 - 2.1 l Consiglio Regionale,
 - 2.2 Assessore all’Ambiente,
 - 2.3 AGC 21,
 - 2.4 AGC 05.

Proposta di legge “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”

Art. 1 Finalità e Principi

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad assicurare una maggiore tutela della salute dei residenti nella Regione e del patrimonio ambientale e paesaggistico della Campania corredandola alle particolari esigenze del territorio regionale.
2. A tal fine, gli enti territoriali competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, prevenzione e contrasto attivo, nel rispetto delle attribuzioni previste dal D.L.vo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle competenze assegnate al D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale e sanitaria, anche mediante introduzione di misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato e dello smaltimento dei rifiuti mediante la combustione illegale degli stessi su aree pubbliche e private.
3. La Giunta Regionale procede all’approvazione di un programma contenente la pianificazione operativa per l’attuazione degli interventi previsti nella presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Il programma è predisposto dall’Assessorato all’Ambiente, che si avvale di un gruppo di lavoro composto da un rappresentante governativo, previa intesa con le Amministrazioni Statali competenti, da rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Parti sociali e di Associazioni e Comitati attivi sui temi ambientali. La partecipazione al predetto gruppo di lavoro non dà luogo ad alcun compenso, emolumento o indennità e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 Definizioni

1. Al fine della presente legge per rogo di rifiuti si intende il trattamento illegale di rifiuti urbani e speciali, provenienti anche da attività industriali, pericolosi e non pericolosi, effettuato mediante combustione su aree pubbliche e private.

Art.3 Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 152/06 in materia di divieto di abbandono e di bonifica di siti contaminati e relative sanzioni previste dagli artt. 255, 256, e 257 del medesimo decreto legislativo, è istituito presso ciascun comune della Regione Campania il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti.
2. I Comuni provvedono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e private interessate dall’abbandono e rogo di rifiuti nell’ultimo quinquennio, avvalendosi tra l’altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni.
3. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale: entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
4. L’elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell’Albo Pretorio comunale per eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

5. Decorso tale termine, i Comuni nei trenta giorni successivi, esaminate le osservazioni, approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.
6. Le aree urbane, rurali e agricole, pubbliche e private, comprese nel registro di cui al comma 4., non sono destinate ad attività produttiva, edilizia, turistica, agricola, commerciale, fino a quando non è dimostrata, con idonee attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati, l'assenza di fattori di pericolo per la salute e l'ambiente.
7. Le predette certificazioni sono sottoposte ai controlli e alle verifiche delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) senza ulteriori oneri a carico del soggetto obbligato.
8. In caso di assenza accertata di pericolo per la salute e l'ambiente, il Comune procede, in occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell'area dal registro, fermo restando eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria.
9. Il registro e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.
10. In caso di mancata istituzione ed aggiornamento del registro da parte del Comune nei termini e nelle modalità come indicate, previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione e fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, provvede il Sindaco, responsabile in qualità di autorità sanitaria locale.

Articolo 4

Esclusione e decadenza da contributi e finanziamenti

1. I soggetti condannati definitivamente per i reati previsti e puniti dagli articoli da 255 a 261 del d. lgs. n.152/2006 sono esclusi da contributi e finanziamenti derivanti, anche parzialmente, da fondi regionali o comunque da risorse la cui assegnazione è di competenza della Regione Campania, o di enti strumentali e di società partecipate della stessa e, se già ottenuti, è disposta la decadenza o la revoca dei medesimi.
2. Nel caso di condanna in primo grado per gli stessi reati, i contributi e i finanziamenti sono sospesi fino alla decisione definitiva.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. si estendono alle società, cooperative, consorzi per le condanne riportate, per i reati di cui al comma 1, dai rappresentanti legali, dagli amministratori, dai procuratori speciali e dai direttori tecnici.

Articolo 5

Disposizioni in materia edilizia

1. Fermo restando la normativa vigente e la pianificazione di settore in materia di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività (SCIA e DIA), contiene il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che verranno prodotti.
2. Gli enti destinatari delle istanze verificano la regolarità e completezza della documentazione di cui al comma 1. ed effettuano i necessari controlli in corso e a fine dell'opera.
3. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori è tenuto a dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento.
4. In caso di violazioni dei commi da 1. a 3., in aggiunta alle sanzioni previste in base alle leggi, è disposta dall'ente competente la sospensione immediata dei lavori, finché non è dimostrato il ripristino delle corrette procedure di gestione dei rifiuti.

5. Contestualmente l'organo accertatore segnala il direttore dei lavori e l'impresa alla Regione Campania per la cancellazione dagli elenchi e l'esclusione dalle procedure di selezione per l'affidamento di incarichi e lavori da parte della Regione, nonché dei suoi enti strumentali e società partecipate. Analoga comunicazione è data, rispettivamente, all'Ordine professionale, per il direttore dei lavori, e all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE), per l'impresa.

Articolo 6

Censimento siti stoccaggio temporaneo rifiuti

1. I Comuni provvedono al censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione di rifiuti solidi urbani o assimilati temporaneamente consentite ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 o degli altri provvedimenti adottati nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania.
2. Il modello di scheda di rilevazione dal quale si desume la proprietà pregressa ed attuale del sito, nonché le modalità e la tempistica per l'invio è definito con successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il censimento è finalizzato all'attivazione da parte dell'Amministrazione Regionale di un programma di interventi per lo svuotamento dei siti censiti, nonché all'aggiornamento degli elenchi contenuti nel Piano Regionale di Bonifica.

Articolo 7

Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto (RCA)

1. La Regione, per pervenire in tempi rapidi ad una piena normalizzazione della situazione, per favorire la rimozione e la messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, dispersi nel territorio della Regione e per prevenire la pratica diffusa del deposito incontrollato di tali rifiuti, incentiva, sulla base di disponibilità finanziarie a ciò appositamente destinate, gli interventi di competenza dei Comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto
2. I Comuni, singolarmente o in forma associata, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono all'attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti.
3. Nei siti di stoccaggio sono accettati rifiuti contenenti amianto solo se pervengono perfettamente imballati con indicazione del contenuto, del luogo di rimozione, del proprietario e degli estremi della prenotazione effettuata.
4. I cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all'ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di rimozione.
5. A domanda, possono ricevere contributi per l'allestimento dei siti di stoccaggio i Comuni che:
 - a) hanno provveduto ad approvare appositi regolamenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto, che recepiscono integralmente il disciplinare tecnico emanato dalla Regione Campania;
 - b) hanno sottoscritto apposito protocollo d'intesa con l'ASL territorialmente competente.
6. I criteri di precedenza per l'assegnazione dei contributi e il protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni sono determinanti con successivo disciplinare da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

Attività di sorveglianza ambientale volontaria

1. La Regione incentiva, anche mediante erogazione di contributi, attività di sorveglianza sussidiaria da parte di associazioni e gruppi operativi accreditati sul territorio e attività di controllo mediante utilizzo di tecnologie innovative ed in particolare attraverso l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto.
2. Tutte le attività svolte in forma volontaria e non retribuita, ottengono contributi commisurati ai risultati ottenuti, che saranno valutati sulla base di parametri tecnici stabiliti in un protocollo tecnico da approvarsi da parte della Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

Risorse finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 09, Programma 09, Titolo 2, del bilancio 2013 destinate al finanziamento di misure a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale, giusto quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 26.11.2010, n. 196, (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti) convertito, con modificazioni, nella legge 24 gennaio 2011, n. 1, nel limite massimo di € 5.000.000,00.

Articolo 10

Limitazioni per industrie insalubri

1. Nelle aree vaste individuate dal Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania è vietato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'insediamento di nuove industrie insalubri così come definite dal D.M. 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie).

Relazione di accompagnamento al disegno di legge “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”

Con protocollo d’intesa sottoscritto in data 23.3.2012 tra la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli, il Compartimento della Polizia Stradale di Napoli, la Società ANAS, la CCIAA di Napoli, le organizzazioni professionali agricole Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri, il CONAI ed i Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Calandrino, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marigliano, Melito di Napoli, Nola, Pomigliano d’Arco e Sant’Antimo, sono state disciplinate le attività di prevenzione, controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade, nonché di prevenzione e repressione allo smaltimento illegale ottenuto mediante roghi in luoghi pubblici e privati.

Nell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Napoli in data 23.8.2012, al quale hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti della Regione Campania e della Provincia di Napoli i Sindaci dei comuni interessati, i vertici delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco è emersa la necessità di intensificare le misure da adottare per contrastare il fenomeno dei roghi di rifiuti ed estendere la cooperazione ad altri soggetti istituzionali ed associativi.

La finalità che si persegue è l’eliminazione del fenomeno costituito dall’abbandono, dallo sversamento e dalla combustione dei rifiuti lungo gli assi viari e/o in luoghi pubblici e privati.

Tale obiettivo richiede una attività continuativa e coordinata di prevenzione, controllo raggiungibile solo attraverso la cooperazione dei diversi Enti competenti.

Nel predetto incontro del 23.8.2012, la Regione Campania ha manifestato la volontà di impegnarsi attivamente al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel protocollo d’intesa del 23.3.2012.

Allo scopo di estendere le attività di prevenzione, controllo e vigilanza per contrastare il fenomeno dei roghi, è stato predisposto un protocollo d’intesa aggiuntivo per la promozione del coordinamento tra i soggetti sottoscrittori del protocollo del 23.3.2012 e ulteriori soggetti, istituzionali ed associativi.

Tale protocollo d’intesa aggiuntivo avente ad oggetto “Attività di prevenzione e vigilanza finalizzate ad evitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, nonché ad impedire l’illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”, che disciplina i reciproci impegni e le modalità di collaborazione, è stato sottoscritto in data 17.10.2012 tra la Prefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, l’ARPAC Campania, le AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, i Comuni di Marano, Mugnano, Palma Campania, Qualiano, Roccarainola, Somma Vesuviana, Terzino e Villaricca e le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 8.7.1986 n. 349: FAI, VAS, Guardie Ambientali d’Italia e Legambiente Campania.

Il protocollo, ratificato con delibera di Giunta Regionale n. 604 del 19/10/2012, è pubblicato sul BURC n. 68 del 29/10/2012.

Al fine di definire le strategie di intervento nonché coordinare e raccordare gli interventi programmati e quelli da mettere in atto per contrastare il fenomeno, il Vice Prefetto Cafagna, “*Incaricato per il fenomeno dei roghi dei rifiuti in Campania con decreto del Ministero degli Interni del 26/11/2012*”, ha costituito presso la Prefettura di Napoli una cabina di regia, che si riunisce periodicamente anche per verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti dai sottoscrittori del Protocollo.

Su impulso della cabina di regia, ARPAC ha predisposto delle linee guida per i Comuni in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente e per gli interventi di dissuasione e prevenzione del fenomeno dei roghi tossici.

E’ stata, inoltre, ideata presso la Prefettura di Napoli la banca dati sui roghi tossici denominata “Prometeo” che si propone di misurare non solo la portata del fenomeno degli abbandoni e dei roghi ma anche l’efficacia degli interventi messi in campo per contrastarlo; consente altresì di condividere i risultati e renderli disponibili ai cittadini. Prevede il caricamento dei dati relativi agli interventi di spegnimento degli incendi e alle attività di contrasto da parte dei Vv.Ff. delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali. I Comuni dovranno invece inserire le informazioni sui siti di abbandono rifiuti rilevati e sulle attività poste in essere per la loro rimozione.

Per dare piena attuazione agli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione del protocollo d'intesa del 17/10/2012 e definire un quadro generale di azioni concrete, immediate, puntuali che diano risposte alle esigenze emerse durante gli incontri tenutisi sul territorio, l'Incaricato ha promosso la stipula del *"Patto per la Terra dei Fuochi"*, con l'obiettivo di sradicare un fenomeno odioso che ipoteca il presente e il futuro di un vasto territorio e della popolazione residente.

Lo schema di Patto, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 169 del 03/06/2012 e che sarà stipulato a seguito di formale approvazione da parte di ciascun ente sottoscrittore secondo il proprio ordinamento, prevede, tra l'altro, che la Regione Campania:

- per le attività di controllo e tutela ambientale stanzierà 5.000.000 di Euro, a valere sulle risorse FSC 2007/2013 di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito in legge 24.01.2011, n. 1, destinati a finanziare progetti presentati dagli enti firmatari per iniziative rivolte a contrastare il fenomeno dei roghi, anche mediante l'acquisizione di infrastrutture e tecnologie avanzate da assegnare agli operatori impegnati nelle specifiche attività di sorveglianza e anti-incendio. A tal fine la Regione entro trenta giorni dalla stipula del Patto pubblicherà apposito bando per la presentazione dei progetti;
- la Scuola Regionale della Polizia locale organizzerà corsi di formazione dedicati ai Comandanti e agli operatori delle Polizie Municipali sulle tecniche di investigazione e di controllo del territorio in materia di smaltimento illecito di rifiuti;
- in via straordinaria, per i Comuni aderenti, non saranno computati - ai fini del calcolo della raccolta differenziata - i rifiuti urbani derivanti da interventi di rimozione, effettuati sui siti oggetto di abbandono segnalati dagli stessi Comuni entro 30 giorni dalla stipula del Patto con dichiarazione di responsabilità del dirigente dell'ufficio preposto, asseverata dal Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, ed inviata ai competenti uffici rifiuti di Provincia e Regione. La comunicazione sarà registrata a cura dei Comuni sul portale Prometeo, utilizzando l'apposita modulistica del manuale operativo. Gli interventi di rimozione dovranno aver luogo nel rispetto delle procedure ed entro il termine improrogabile da fissare con apposito provvedimento dall'organo regionale competente. I Comuni dovranno trasmettere all'Osservatorio Regionale Rifiuti l'elenco di tutti i FIR delle rimozioni da tali siti, al fine di estrapolarli dal calcolo della raccolta differenziata;
- relativamente alla frazione combusta, la Regione Campania, all'esito dello specifico tavolo del Comitato di Coordinamento Flussi e dell'ARPAC, fornirà direttive operative per lo smaltimento alle Province, ai Comuni e agli organi di controllo ambientale e sanitario.

L'Assessorato all'Ambiente Regionale, d'intesa con il Vice Prefetto Cafagna (incaricato per la Terra dei Fuochi) e con la collaborazione del Comitato Terra dei Fuochi, ha proceduto alla predisposizione di un disegno di legge che, sulla base dei richiamati protocolli d'intesa e patto, contiene misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti finalizzate ad una maggiore tutela della salute dei cittadini della Regione Campania e ad un'adeguata tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico.

Le misure previste riguardano, in particolare:

- istituzione presso i Comuni del catasto delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti;
- esclusione, decadenza e revoca da benefici, erogazioni e finanziamenti in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 255-261 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- disposizioni in materia edilizia;
- censimento siti stoccaggio rifiuti;
- raccolta, messa in sicurezza, prevenzione dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto;
- attività di sorveglianza ambientale volontaria;
- limitazioni per industrie insalubri.

Relazione Tecnico-Finanziaria al disegno di legge “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”

Alle misure previste dal presente disegno di legge si farà fronte con le risorse di cui alla Missione 09, Programma 09, Titolo 2, del bilancio 2013 destinate al finanziamento di misure a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti e di compensazione ambientale, giusto quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 26/11/2010, n. 196, convertito, con modificazioni, nella legge 24/1/2011, n. 1 nel limite massimo di € 5.000.000,00.